



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Sara Trabalza Presidente est.
- dott. Federico Falfari Giudice
- dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento 25-1/ 2024 promosso da 3F STAMPI S.R.L. (C.F. 02713690549) relativo alla domanda avanzata per la concessione del termine ex art. 44 lettera a) CCII;

rilevato che è stato depositato atto di rinuncia alla domanda ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 14/2019 in data 17.07.2024, nel quale la medesima società ricorrente evidenzia che “purtroppo, allo stato, nelle strette maglie della tempistica richiesta dalla procedura, l'elaborato progetto di prosecuzione e salvaguardia della continuità nella ipotizzata forma indiretta attraverso le due società non risulta tecnicamente perseguibile e, comunque, allo stato delle considerazioni dei professionisti nominati e delle valutazioni dell'Amministratore, non tecnicamente adeguate a sostenere in buona fede la prosecuzione di tale attività anche nella persistenza delle misure protettive”;

rilevato come, secondo quanto previsto dall'art. 43 CCII che trova applicazione alla presente fattispecie, secondo le norme sul procedimento unitario di cui agli art. 40 e seg.ti CCII, “*in caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 CCII – ovvero di qualsivoglia domanda relativa ad un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come la presente ed alla liquidazione giudiziale – il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale*”;

rilevato come non pendano domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ricorrente e che ciò sia sufficiente ad escludere che vi sia possibilità di proseguire oltre il procedimento;

rilevato, ancora, come l'atto di rinuncia risulti sottoscritto dal l.r.p.t. della società Dott. Alessio Federiconi;

ritenuta la non necessità di acquisire la delibera assembleare di cui all'art. 120 bis CCII, reputata necessaria anche in caso di rinuncia alla domanda e non solo al momento della sua presentazione,

considerato come la medesima non sia stata richiesta, invero, neppure al momento del deposito della domanda c.d. in bianco;

osservato come la Suprema Corte abbia già avuto modo di chiarire, in relazione al vecchio art. 152 l.f. che “Si discute se il rispetto delle formalità previste dalla L.Fall., art. 152, (assunzione della decisione da parte dell'organo competente, verbalizzazione notarile e **pubblicità**) sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si è rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda "con riserva"; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda "con riserva" o al momento del suo successivo completamento.

Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, "ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore", attesa "la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice" (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598). **Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla L.Fall., art. 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta**” (cfr. Cass. N. 20725 del 2017);

ritenuto, dunque, come la rinuncia rivesta i requisiti di forma per essere considerata valida ed efficace, con le conseguenze di cui alle disposizioni sopra citate;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento di cui sopra e dispone l'archiviazione degli atti.

Si comunichi.

Spoletto, 21.07.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza